## RUOLI EMESSI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE

La presente cartella si riferisce a violazioni relative al pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.

## COME E QUANDO IL CONTRIBUENTE PUO' PRESENTARE RICORSO

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso alla **Commissione tributaria provinciale di Cuneo** entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, tenendo conto della sospensione del periodo feriale (1° agosto – 31 agosto).

Il ricorso deve essere notificato alla Camera di commercio di Cuneo, che ha provveduto all'iscrizione a ruolo, qualora si contesti il merito della pretesa tributaria e/o sanzionatoria. Qualora invece si contestino vizi formali della cartella o vizi della notifica, occorrerà proporre il ricorso contro l'Agente della riscossione. Il ricorso dovrà essere notificato tramite Ufficiale giudiziario, o spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna diretta ad un addetto dell'ufficio.

Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente: l'originale del ricorso notificato tramite Ufficiale giudiziario oppure fotocopia del ricorso dichiarata conforme all'originale dallo stesso ricorrente (se spedito per posta e consegnato) con fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale e del deposito.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro (con riferimento all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, irrogate con l'atto impugnato – nel caso di controversie relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste), il ricorso produce anche l'effetto di un reclamo. (art. 17 bis del D.Lgs 546/1992 e successive modifiche). In questo caso il ricorso non è procedibile nei 90 giorni successivi alla data di notifica, periodo entro il quale la Camera di commercio deve esaminare il reclamo e comunicare al ricorrente l'accoglimento o il rigetto dell'istanza.

Il termine dei 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre solo dopo lo scadere del termine dilatorio di 90 giorni.

Il contribuente, in alternativa al ricorso giudiziario, può entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, presentare delle memorie difensive al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale del ruolo in sede di autotutela. La predetta istanza, in carta semplice indirizzata alla Camera di commercio di Cuneo – Ufficio diritto annuale - Via Emanuele Filiberto n. 3 – 12100 Cuneo, dovrà contenere un'esposizione sintetica dei fatti corredata da idonea documentazione atta a comprovare i presupposti per i quali si chiede il riesame in sede di autotutela. La stessa non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale.

Il contribuente può ottenere informazioni presso l'ufficio diritto annuale (tel. 0171 318820/770/739 – e-mail: diritto.annuale@cn.camcom.it – Posta elettronica certificata (PEC): protocollo@cn.legalmail.camcom.it).

## Riferimenti normativi:

Articolo 18 legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordino delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura"; Decreto Ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 "Regolamento in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle Camere di commercio".

Decreto Ministeriale 27 maggio 2005, n. 54 "Regolamento relativo alle sanzioni amministrative tributarie in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale".

Circolare n. 3587/c del 20/06/2005 del Ministero delle attività produttive.

Regolamento camerale relativo ai criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie, approvato con deliberazione di Giunta del 12/03/2010 n. 67.

Art. 37 D.L. n. 98 del 06/07/11 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 e art. 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 38, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148.

Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 02 agosto 2013 e Nota n. 172574 del Ministero dello sviluppo economico; D.Lgs. 31-12-1992 n. 546 "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413" modificato dal D.Lgs n. 156 del 2015 e dal D.L. n. 50/2017.